



PROTOCOLLO DI INTESA

T R A

**TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PESCARA
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PESCARA
CAMERA PENALE DI PESCARA**

e con il coinvolgimento:

- **dell'Istituto Penitenziario di PESCARA**
- **della Questura di PESCARA**
- **del Comando CC di PESCARA**
- **del Comando GdF di PESCARA**

OGGETTO: *Celebrazione delle udienze di convalida dell'arresto in flagranza di reato e rito direttissimo. Celebrazione delle udienze di convalida dell'arresto e del fermo e degli interrogatori di garanzia di indagati sottoposti alla misura della custodia in carcere.*

Visto il D.L. n. 11 dell'8.3.2020 recante "*Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*";

Visto il D.P.C.M. del 9.3.2020;

Visto il D.L. n.18 del 17 marzo 2020;

Considerato che il D.L. n.11 ha inteso contenere il rischio di diffusione dell'epidemia, salvaguardando "*per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia*";

Considerato che l'art. 83 co. 12 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 pubblicato in pari data sulla G.U.R.I. prevede che, ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale (porte chiuse per ragioni di igiene), dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;

Considerato che il *Consiglio Superiore della Magistratura*, con delibera plenaria dell'11.3.2020 ("*ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020*") ha raccomandato d'incentivare il lavoro da remoto o telematico dei magistrati, auspicando che diventi "*la modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie*";

Rilevato che il *Consiglio Superiore della Magistratura* con la medesima delibera ha invitato i RID e i MAGRIF alla *“predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.L.”*;

Considerato che il *Direttore Generale DGSIA* ha emesso, in attuazione del citato D.L., il provvedimento n. 3413 del 10 marzo 2020, con il quale ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi “Skype for Business” e “Teams”, che utilizzano aree di *data center* riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

Rilevato che il sistema messo a punto rispetta i requisiti prescritti dall'art. 146 *bis* comma 3 disp. Att. c.p.p., secondo il quale il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia deve avvenire con *“modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto”*;

Rilevato che il Legislatore, a tal fine, ha equiparato all'aula di udienza il luogo dove l'imputato si collega (cfr. art. 146 *bis* citato, comma 5);

Considerato che tale modalità di partecipazione all'udienza, nonché quanto stabilito nel presente protocollo, ha carattere eccezionale, per la necessità di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

***** Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue**

UFFICIO GIP

1. Le udienze di convalida dell'arresto e del fermo e quelle relative ad interrogatori di garanzia di soggetti sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere innanzi al GIP vengono condotte attraverso sistemi di collegamento da remoto.

2. Il sistema informatico per la connessione e la videoconferenza viene individuato nella piattaforma **Microsoft TEAMS**, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'Amministrazione, ivi comprese le forze dell'ordine coinvolte nel presente protocollo e l'avvocatura. Parimenti il sistema risulta testato ed accessibile anche dagli istituti penitenziari coinvolti dal presente protocollo. In caso di indisponibilità tecnica di TEAMS è possibile ricorrere alle ulteriori piattaforme ministeriale (*skype*) ovvero al sistema di videoconferenza.

3. La polizia giudiziaria procedente nell'ipotesi di arresto o fermo indica all'Avvocato il luogo nel quale l'arrestato verrà custodito (istituto penitenziario o uno dei luoghi di cui all'art. 284 comma 1 c.p.p.), dandone atto nel verbale di arresto o di fermo. Nell'ipotesi di custodia dell'arrestato presso uno dei luoghi di cui all'art. 284 comma 1 c.p.p., la polizia giudiziaria indica al difensore il Comando o l'ufficio della Questura più vicino attrezzato per la videoconferenza, presso il quale l'arrestato verrà condotto (o potrà essere autorizzato dal giudice a recarsi senza scorta) per celebrare l'udienza di convalida da remoto.

5. Nell'ipotesi di interrogatorio di garanzia di indagato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, la polizia giudiziaria procedente indica all'Avvocato l'istituto penitenziario, dandone atto nel verbale di esecuzione.

6. Il difensore indica alla polizia giudiziaria, che ne dà atto nel verbale di arresto o di fermo o di esecuzione della misura l'indirizzo di posta elettronica presso il quale essere contattato per il collegamento da remoto e dove verranno trasmessi gli atti, indicando a tale scopo un indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO e non PEC).

7. Il difensore potrà scegliere di essere presente, in alternativa, presso l'aula della camera di consiglio in Tribunale, nell'istituto penitenziario, presso il Comando o l'ufficio della Questura più vicino attrezzato per la videoconferenza (solo per arresti e fermi), ovvero da remoto.

8. Il difensore, nel momento in cui riceverà l'avviso dell'arresto o del fermo o dell'esecuzione della misura della custodia cautelare in carcere, comunicherà dove (l'aula della camera di consiglio in Tribunale, l'istituto penitenziario, il Comando o l'ufficio della Questura più vicino attrezzato per la videoconferenza solo per arresti e fermi), o come intende partecipare (da remoto mediante collegamento telematico). Nell'ipotesi di opzione per il collegamento da remoto il difensore specifica alla polizia giudiziaria l'indirizzo di posta elettronica dove potrà essere contattato per il collegamento da remoto e dove gli verranno trasmessi gli atti, indicando a tale scopo un indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO e non PEC).

9. Della scelta del difensore la polizia giudiziaria darà atto nel relativo verbale. In caso di mancata comunicazione da parte del difensore, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione presso l'aula della camera di consiglio in Tribunale.

10. Nei casi in cui il difensore opti per la partecipazione da remoto, sarà garantita, prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi a distanza, da svolgere in maniera assolutamente riservata, attraverso l'attivazione di un contatto da parte della polizia giudiziaria o della polizia penitenziaria ove l'indagato risulti ristretto in carcere.

11. L'eventuale presenza di un interprete viene assicurata, ove possibile, attraverso la presenza nel luogo in cui si trova l'arrestato o l'indagato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere. Deve essere consentito anche all'interprete, ove necessario, l'accesso al canale di comunicazione per il contatto riservato tra l'avvocato e l'assistito.

12. La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto o al fermo oppure all'esecuzione della misura della custodia cautelare in carcere trasmetterà all'indirizzo e-mail dell'Ufficio del Pubblico Ministero oppure a quello dell'Ufficio GIP, in caso di esecuzione della misura della custodia cautelare in carcere, il verbale e gli atti relativi all'arresto o al fermo in formato PDF e testuale, indicando il nominativo del difensore nominato, il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail comunicato.

13. Il giorno della fissazione dell'udienza il cancelliere del gip:

a) chiederà alla casa circondariale di Pescara la disponibilità al collegamento e l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica da contattare al momento dell'udienza;

b) comunicherà per le vie ordinarie (SNT-PEO), e anche telefonicamente, al P.M. e al difensore le modalità di collegamento e l'orario d'udienza;

c) invierà all'indirizzo PEO del difensore gli atti relativi alla fissazione e l'ordinanza applicativa della misura cautelare, chiedendo a mezzo telefono cellulare la conferma della ricezione degli atti.

Il difensore che abbia dichiarato di voler partecipare all'udienza da remoto, indicherà l'indirizzo di posta elettronica collegato alla funzionalità *teams* con il quale verrà attivato il suo collegamento.

Il pubblico ministero che intenda partecipare all'udienza, comunicherà alla cancelleria dell'Ufficio GIP l'indirizzo di posta elettronica ordinario con il quale verrà attivato il suo collegamento.

Gli avvisi di fissazione dell'udienza di convalida o di fissazione dell'interrogatorio di garanzia conterranno l'espressa indicazione del ricorso allo strumento di collegamento telematico, unitamente al link per il collegamento stesso e a succinte istruzioni di utilizzo, secondo il modello allegato al presente protocollo.

14. Il giorno dell'udienza l'ufficio gip, all'orario fissato, avvierà l'udienza telematica, invitando le parti a parteciparvi effettuando le seguenti operazioni:

- a) creerà un gruppo (*teams*) nel quale inserirà i contatti del dominio *@giustizia* che partecipano all'udienza e darà avvio ad una "riunione immediata";
- b) inviterà alla "riunione immediata" il difensore, inviandogli il *link* di partecipazione all'indirizzo di posta elettronica indicato;
- c) una volta che il difensore avrà cliccato sul *link* ricevuto, lo ammetterà all'udienza attivando la videoconferenza fra tutti i partecipanti.

15. In apertura dell'udienza:

a) L'ufficiale di polizia penitenziaria (o l'ufficiale di polizia giudiziaria nel caso di arresti domiciliari con collegamento da uno dei luoghi indicati) attesterà l'identità del detenuto e darà atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti, dando atto inoltre che:

- sono rispettate le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 146 bis, disp. att., c.p.p.;
- il difensore è stato posto nelle condizioni di consultarsi in modo riservato con il suo assistito, avvalendosi di telefonia mobile o comunque della tecnologia in dotazione all'ufficio.

Di tali operazioni l'ufficiale di p.g. redigerà verbale che, sottoscritto dallo stesso e dall'indagato, verrà immediatamente trasmesso all'ufficio gip (attraverso posta elettronica).

b) Il cancelliere darà atto nel verbale che le parti sono nella impossibilità di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'art. 137, comma 2, c.p.p.

c) Il difensore dichiarerà:

- di collegarsi da un sito riservato, in cui non vi è presenza di terze persone non legittimate;
- di aderire al protocollo e di rinunciare ad ogni eccezione relativa alle modalità di partecipazione all'udienza (art. 183 c.p.p.).

d) Il giudice, con decreto motivato, darà atto che si procede con la partecipazione a distanza "per ragioni di sicurezza" rappresentate dall'attuale emergenza sanitaria

determinata dal COVID-19.

16. Nel corso dell'udienza, sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del Giudice e di tutte le parti processuali.

17. Qualora si renda necessario al fine di rendere più stabile la connessione, il Giudice potrà disporre che le parti alle quali non ha dato la parola disattivino temporaneamente il microfono e/o il collegamento video, restando comunque loro garantito di udire e vedere quanto viene detto dal Giudice e dagli altri interlocutori.

18. Nel corso dell'udienza le parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante la chat attiva sulla "stanza virtuale" della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica dell'ufficio. Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza che verrà comunque registrata attraverso l'apposita funzione disponibile su teams. Gli atti, i documenti e le istanze verranno successivamente stampati a cura della cancelleria per l'inserimento nel fascicolo e immediatamente rimossi dalla "stanza virtuale" attivata in "Teams".

19. Verrà, comunque, garantita la presenza di un difensore d'ufficio (*anche da remoto*) secondo turni di reperibilità predeterminati e individuati nel rispetto dell'art. 29 disp. att. al c.p.p.

TRIBUNALE – SEZIONE PENALE

1. Le udienze di convalida dell'arresto e di celebrazione del contestuale giudizio direttissimo dinanzi al Giudice del dibattimento, si svolgono in videoconferenza.

I giudizi che proseguono con rito alternativo (patteggiamento o abbreviato semplice non condizionato) in data diversa, in ragione del termine a difesa, seguiranno le modalità telematiche della convalida laddove venga applicata una misura custodiale. In tal caso, il Giudice darà atto che l'imputato parteciperà dalla postazione predisposta all'interno della Casa Circondariale ovvero, nei casi di arresti domiciliari, presso il luogo dal quale è intervenuto all'udienza di convalida, dove dovrà recarsi con o senza scorta.

Tutti gli altri giudizi proseguono con le disposizioni ordinarie sul ruolo del giudice che dispone il rinvio.

2. Il sistema informatico per la connessione e la videoconferenza viene individuato nella piattaforma **Microsoft TEAMS**, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'Amministrazione, ivi comprese le forze dell'ordine coinvolte nel presente protocollo e l'avvocatura. Parimenti il sistema risulta testato ed accessibile anche dagli istituti penitenziari coinvolti dal presente protocollo. In caso di indisponibilità tecnica di TEAMS è possibile ricorrere alle ulteriori piattaforme ministeriale (*skype*) ovvero al sistema di videoconferenza.

3. La polizia giudiziaria procedente indicherà all'Avvocato il luogo nel quale l'arrestato verrà custodito, dandone atto nel verbale di arresto al fine di consentire al difensore di scegliere se essere presente, in alternativa, presso l'aula di udienza o presso il luogo dove si trova l'arrestato ovvero da remoto.

4. Nei casi di custodia dell'arrestato presso uno dei luoghi di cui all'art. 284 comma 1 c.p.p., la polizia giudiziaria indicherà al difensore il Comando più vicino attrezzato per la

videoconferenza, presso il quale l'arrestato verrà condotto (o potrà essere autorizzato a recarsi) per celebrare l'udienza di convalida da remoto.

5. Il difensore indica alla polizia giudiziaria, che ne dà atto nel verbale di arresto, l'indirizzo di posta elettronica al quale egli verrà contattato per il collegamento e dove verranno trasmessi gli atti, indicando a tale scopo un indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO, non PEC).

6. Il difensore, nel momento in cui riceverà l'avviso dell'intervenuto arresto, potrà comunicare se intende partecipare all'udienza presso il Tribunale, ovvero presso il luogo dove si trova l'arrestato ovvero da remoto mediante collegamento telematico. Di tale scelta la polizia giudiziaria darà atto nel relativo verbale. In caso di mancata comunicazione da parte del difensore, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione fisica in udienza.

7. Nei casi in cui il difensore opti per la partecipazione da remoto, sarà garantita, prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi a distanza, da svolgere in maniera assolutamente riservata, attraverso l'attivazione di un contatto da parte della polizia giudiziaria o della polizia penitenziaria ove l'indagato risulti ristretto in carcere.

8. L'eventuale presenza di un interprete viene assicurata ove possibile attraverso la presenza nel luogo in cui si trova l'arrestato. Deve essere consentito anche all'interprete, ove necessario, l'accesso al canale di comunicazione per il contatto riservato tra l'avvocato e l'indagato.

9. La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto trasmetterà all'indirizzo e-mail dell'Ufficio del Pubblico Ministero (attiurgenti.procura.pescara@giustiziacert.it) il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto in formato PDF e testuale, indicando il nominativo del difensore nominato, il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail comunicato.

10. La segreteria del Pubblico Ministero di turno, verificata la completezza degli atti provvederà anche alla formazione del fascicolo digitale (comprendente il decreto di presentazione all'udienza ai sensi dell'art. 449 c.p.p., il verbale di arresto con i relativi atti allegati e la documentazione eventualmente depositata dal difensore) ad alla sua trasmissione al difensore (attraverso SNT o TIAP Posta ovvero con mezzi alternativi di trasmissione potranno di volta in volta concordati con lo stesso difensore), al Tribunale (dibattimento.tribunale.pescara@giustiziacert.it) ed al VPO incaricato dell'udienza.

Il decreto di presentazione indicherà gli indirizzi di posta elettronica ed i contatti telefonici degli istituti penitenziari o degli operatori di Polizia Giudiziaria presso cui verrà attivata la videoconferenza con il soggetto sottoposto ad arresto e del difensore. Il decreto indicherà altresì il luogo ove verrà attivata la videoconferenza con il soggetto arrestato e se è necessaria la presenza di un interprete specificando la lingua.

Nella e-mail trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, che varrà quale formale deposito degli atti, verrà attestata anche l'avvenuta trasmissione al difensore, specificando l'ora di invio.

11. Gli avvisi di fissazione dell'udienza di convalida conterranno l'espressa indicazione del ricorso allo strumento di collegamento telematico, unitamente al link per il collegamento stesso e a succinte istruzioni di utilizzo, secondo il modello allegato al presente protocollo.

12. Il giudice stabilirà il collegamento secondo le indicazioni contenute nell'atto di presentazione.

13. Stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati all'udienza (PM, indagato, difensore) ed accertata la regolare costituzione delle parti, il Giudice con decreto motivato darà atto che si procede con la partecipazione a distanza "*per ragioni di sicurezza*", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19. Il Giudice acquisirà comunque il consenso alla trattazione dell'udienza con i collegamenti da remoto da tutte le parti (ivi compreso l'imputato).

14. Nel corso dell'udienza, sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del Giudice e di tutte le parti processuali.

15. Qualora si renda necessario al fine di rendere più stabile la connessione, il Giudice potrà disporre che le parti alle quali non ha dato la parola disattivino temporaneamente il microfono e/o il collegamento video, restando comunque loro garantito di udire e vedere quanto viene detto dal Giudice e dagli altri interlocutori.

16. Nel corso dell'udienza le parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante la chat attiva sulla "*stanza virtuale*" della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica dell'ufficio. Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza che verrà comunque registrata attraverso l'apposita funzione disponibile su teams. Gli atti verranno successivamente stampati a cura della cancelleria per l'inserimento nel fascicolo e immediatamente rimossi dalla "*stanza virtuale*" attivata in "*Teams*".

17. Verrà, comunque, garantita la presenza di un difensore d'ufficio (*anche da remoto*) secondo turni di reperibilità predeterminati e individuati nel rispetto dell'art. 29 disp. att. al c.p.p.

18. In caso di impossibilità a procedere da remoto per ragioni tecniche, l'udienza si svolgerà secondo le disposizioni ordinarie presso le aule del Tribunale.

Il presente protocollo viene comunicato al **Questore della Provincia di Pescara**, al **Comandante Provinciale dei Carabinieri**, al **Comandante Provinciale della Guardia di Finanza**, al **Direttore della Casa Circondariale di Pescara**, affinché procedano alla registrazione di almeno un utente per ciascuno di essi.

Il protocollo sarà altresì comunicato al **Consiglio Superiore della Magistratura**, al **Presidente della Corte di Appello** ed al **Procuratore Generale presso la Corte di Appello di L'Aquila** nonché pubblicato sui **siti web** del Tribunale e della Procura di Pescara.

Pescara, 2 aprile 2020

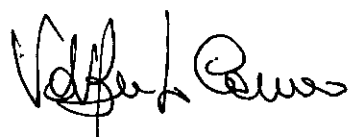
Il Presidente del Tribunale

Dott. Angelo Mariano Bozza



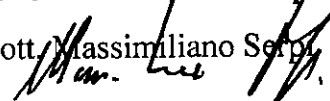
Il Presidente del Consiglio dell'Ordine

Avv. Giovanni Di Bartolomeo



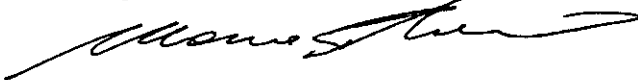
Il Procuratore della Repubblica

Dott. Massimiliano Serpi



Il Vice Presidente della Camera Penale

Avv. Massimo Galasso

7 

ALLEGATO - MODELLO DI ISTRUZIONI DA ALLEGARE ALL'AVVISO DI FISSAZIONE D'UDIENZA

Brevi istruzioni operative per la partecipazione in video-conferenza.

Il messaggio di invito a partecipare all'udienza è costituito dal link ipertestuale riportato nel provvedimento di fissazione, attivando il quale verrà quindi chiesto di aprire Teams e, se questo non sia stato già installato, di avviare l'installazione del relativo applicativo ovvero di adoperare il software nella versione browser (al riguardo è consigliato l'utilizzo del browser Chrome ovvero di Microsoft Edge ma si suggerisce, per un più celere collegamento, di avere il software Teams già correttamente installato sul proprio elaboratore).

Qualora nell'applicativo non siano già memorizzati i dati identificativi del difensore, si suggerisce di inserire (nel campo contrassegnato da "immetti il nome") il cognome e nome esatti, senza far uso di abbreviazioni o di pseudonimi.

L'elaboratore dal quale si dovrà avviare la video conferenza essere dotato di webcam e microfono, al fine di una corretta partecipazione. Si raccomanda di prestare attenzione che la videocamera ed il microfono siano stati avviati dagli appositi pulsanti di Teams poiché potrebbero, all'accensione, risultare spenti.